Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Gorizia, 24 agosto 2015

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di GORIZIA

Oggetto: Costituzione della Commissione Censuaria Locale di Gorizia. Individuazione dei componenti ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n.198.

Per aderire alla richiesta formulata dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate e con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), del D.LGS. n.198/2014, si prega la S.V. di voler segnalare n.2 nominativi, con relativi sostituti, individuati da codesto Ordine da designare eventualmente per la costituzione delle tre sezioni (una in materia di catasto dei terreni, una in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati) della Commissione Censuaria indicata in oggetto.

Infatti, secondo il citato art. 3, è attribuito al Prefetto il compito di designare i nominativi (effettivi e supplenti) di propria competenza per le tre citate sezioni su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nel relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia e di estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica di econometria.

I componenti delle Commissioni Censuarie devono, ai sensi del successivo art.10 del Decreto Legislativo citato, possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani;
- avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Non possono, infine, essere designati componenti delle Commissioni Censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, ai sensi del successivo art.11 del summenzionato Decreto:

· i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

- i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
- coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- i Prefetti;
- gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;

• gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

• coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni, nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. Inoltre, il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie e non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Alle candidature andrà pertanto allegata:

- autodichiarazione degli interessati (avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 dicembre 2014 n. 198 e di non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo;
- "curriculum vitae" dettagliato.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di ricevere, nei tempi più brevi consentiti, le richieste segnalazioni.

